



Comune di Novi di Modena

Viale Vittorio Veneto, 16 - CAP 41016
Tel 059 6789111 Fax 059 6789290

Allegato n.4

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO DENOMINATO “USI & RIUSI” SITO IN NOVI DI MODENA, VIA ROMA N. 54

L'anno, il giornodel mese di, in Novi di Modena, presso la sede dell'Amministrazione comunale in V.le V. Veneto n. 16,

TRA

il COMUNE DI NOVI DI MODENA, che in seguito sarà chiamato Comune, C.F./P.IVA n. 00224020362, rappresentato da Dott. Alessandro Grossi, nato a Carpi (MO) il 27/09/1975, in qualità di Responsabile del Servizio Comunicazione e Cultura, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 14/06/2022.

E

L'....., che in seguito sarà chiamata “Gestore”, C.F n., con sede legale in
Via, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n....., rappresentata dal Sig., nato a
..... il, residente nel Comune di Via, in qualità di
Presidente e/o Legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione stessa;

Dato atto che il Comune ha realizzato nel 2007 su area di sua proprietà una struttura nella quale ogni cittadino novese e dei comuni limitrofi in cui non è ancora attivo un Centro per il riuso potrà conferire oggetti inutilizzati ma ancora in buono stato per far sì che gli stessi possano essere prelevati da altri cittadini a fronte di un adeguata offerta.

Dato atto che a fronte dell'avvicinarsi della scadenza della convenzione (31/04/2023), con Determinazione n. del si provvedeva, mediante pubblicazione di relativo pubblico avviso esplorativo sul sito internet istituzionale del Comune, all'espletamento di un'indagine volta all'acquisizione di candidature al fine di individuare soggetti operanti nel Terzo Settore idonei allo svolgimento del servizio in oggetto;

Preso atto, quindi, che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è avvenuta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento mediante una procedura comparativa fra soggetti di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore).

Rilevato che, a seguito dell'anzidetto avviso pubblico di valutazione comparativa dei progetti pervenuti, con Prot. n. si è raccolta la candidatura da parte dell'Associazione con annessa relazione progettuale;

Dato atto che è stata istituita con apposita determinazione n..... del una commissione di valutazione comparativa delle candidature pervenute e che suddetta commissione ha redatto relativo verbale assunto al protocollo comunale con n..... del

Data infine atto che il Responsabile Unico del Progetto, Dott. Alessandro Grossi, espletato il controllo dei requisiti richiesti

nel soprascritto avviso pubblico e tenuto conto del suddetto verbale, ha provveduto con determinazione n... del ad affidare la gestione dell'area e del relativo servizio, entrambi riportati in oggetto, all'Associazione

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina gli obblighi reciproci del Comune e del Gestore per la gestione del Centro per il riuso al fine di consentire il riutilizzo di oggetti inutilizzati, ma in buono stato di conservazione e funzionanti.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data del 01/05/2023 ed avrà durata fino al 30/04/2026 con possibilità di rinnovo per successivi altri 3 anni previo accordo tra le parti.

Art. 3 – IMPEGNI DEL GESTORE

Per l'attuazione della presente convenzione il Gestore s'impegna a rispettare la proposta progettuale (presentata a seguito del suddetto avviso pubblico esplorativo ed assunta al protocollo comunale con n. ... del) per la gestione del Centro per il riuso e a mettere a disposizione del Comune la propria capacità organizzativa ed operativa nonché proprie attrezzature per lo svolgimento delle attività previste. Nell'assegnare volontari od altri operatori alle varie attività previste dal progetto, il Gestore s'impegna a:

- verificare il possesso, da parte degli stessi, delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e prestazioni specifiche, anche al fine delle tutele previste dall'art. 3, co. 12-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dotare i volontari e gli operatori assegnati al progetto di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) quali scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro in pelle e mascherine antipolvere, nonché di abbigliamento adeguato alle prestazioni richieste;
- nominare e comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei referenti, al massimo 2 (due), di cui uno per gli aspetti tecnico-organizzativi relativi al funzionamento e alle attività ed uno amministrativo-contabile;
- stipulare apposita assicurazione come da comma 13
- svolgere ordinaria manutenzione dell'area verde di pertinenza
- garantire un'apertura al pubblico settimanale di almeno 12 ore.

Il Gestore, inoltre, s'impegna a fornire al Comune, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per i centri comunali e non comunali del riuso" della Regione Emilia-Romagna approvate con Deliberazione di Giunta Regionale del 25 settembre 2017 n. 1382 e ss.mm.ii., per regolamentare la gestione di queste strutture:

- una relazione annuale sulla tipologia dei materiali conferiti/prelevati e delle loro percentuali;
- un rendiconto economico derivante dall'attività del Centro per il riuso, anche in sede di bilancio consuntivo complessivo di tutte le proprie attività, evidenziando le somme che saranno destinate a finanziare le iniziative a carattere sociale e culturale.

Il Gestore si impegna, una volta firmata l'apposita convenzione, a volturare a proprio nome le utenze inerenti le spese per energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti indifferenziati.

Art. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione del Gestore, in comodato gratuito valevole per la durata della presente convenzione, l'area di circa 2.300 mq., denominata "Usi & Riusi" che comprende 1 fabbricato adibito ad uso ufficio e 1 fabbricato adibito a magazzino, area stoccaggio e selezione del materiale. L'area è posta a Novi di Modena, via Roma n. 54.

Art. 5 – ASSENZA DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE E OBBLIGO DEVOLUZIONE DEGLI INTROITI

Il Comune ritiene che la copertura delle spese per la gestione dell'area possa essere coperta dagli introiti derivanti dalla vendita a privati del materiale raccolto e pertanto non ritiene sussistano elementi concreti per la concessione di un contributo economico. Il Gestore si impegna a utilizzare, al netto delle spese di esercizio, ricavi, rendite, proventi, e/o entrate per lo svolgimento della propria attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dell'art.8 del D.Lgs 117/2017;

Art. 6 – ACCESSI AL CENTRO COMUNALE PER IL RIUSO

Gli accessi ed i conferimenti al centro comunale per il riuso dovranno essere consentiti esclusivamente negli orari prestabiliti e chiaramente indicati da apposita cartellonistica nelle adiacenze dell'ingresso. I cittadini dovranno essere sempre accolti dai volontari presenti, identificabili con apposito cartellino.

Art. 7 – ALTRE RESPONSABILITÀ

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino le norme di funzionamento del Centro, i diritti e la dignità degli utenti ed utilizzino modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore. In caso di danno, infortunio o altro fatto accidentale che possa accadere a terzi, il Gestore dovrà ritenersi totalmente responsabile, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Il gestore è tenuto al rispetto del disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23 aprile 2019 che recepisce e adotta nello Statuto Comunale misure per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di estremismo, nel rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio; la violazione di tale divieto comporta la decadenza della concessione.

Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione del servizio e dell'uso delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal gestore ai principi del proprio Statuto Associativo, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso di accedere ed ispezionare l'area esterna, le strutture e i relativi impianti, verificandone lo stato d'uso ed eventuali danni subiti.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività all'interno dell'impianto. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'associazione concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine che verrà di volta in volta assegnato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da altri organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Gestore, verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione.

Art. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA-PULIZIE-CUSTODIA

Il concessionario è tenuto a provvedere direttamente agli interventi di ordinaria manutenzione quali le riparazioni causate dal deterioramento dovuto ad un normale e corretto uso ovvero quelle necessarie a mantenere in efficienza e in situazione di normale decoro le strutture e gli impianti. Sono altresì comprese le pulizie, la custodia e vigilanza delle strutture.

Art. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e smi. si definisce come "intervento di manutenzione straordinaria", tutte quelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale concedente.

Art. 11 - RICONSEGNA DELL'AREA

Al termine della concessione il Concessionario dovrà restituire il tutto in buone condizioni così come era stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture e/o impianti dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e conseguentemente addebitati al soggetto aggiudicatario o gestore.

Il Concessionario riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o negli immobili oggetto della concessione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Il concessionario è costituito custode dei beni ottenuti in concessione. L'area e le strutture annesse vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna e così li accetta. Il concessionario dà atto di avere esatta e perfetta consapevolezza dello stato di consistenza e conservazione dell'area e delle strutture annesse, senza nulla avere da eccepire o costituire eccezione all'uso. Il Concessionario riconosce ed accetta che l'area e le strutture annesse sono conformi ed idonei all'uso ed allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Art. 12 – DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del Gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno.

Art. 13 – MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione del servizio affidato sulle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il soggetto aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell'ambito dell'affidamento comprese tutte le attività accessorie e complementari rispetto a quelle principali e prevalenti e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità. Pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza – con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'affidamento, compresa la conduzione dei locali costituenti le strutture del mercatino e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Unitamente si richiede di comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza – con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per il rischio locativo a tutela dell'immobile in gestione.

Dette assicurazioni dovranno essere così articolate:

RCT/O

1. massimale di garanzia RCT/O unico non inferiore a € 2.000.000,00.

2. le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

estensione del novero dei terzi al Comune e delle sue istituzioni e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

estensione del novero dei terzi a:

- titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento;

estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati del soggetto aggiudicatario nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività oggetto dell'affidamento;

estensione alla responsabilità civile per danni a cose del soggetto aggiudicatario derivanti da incendio ovvero detenute dalla medesima ditta o da persone delle quali la stessa debba rispondere a termini di legge, con sottolimito non inferiore a 200 mila euro;

estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto della convenzione (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

l'estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

ALL RISKS

Un contratto di assicurazione "Incendio e rischi complementari" riferito ai beni oggetto di concessione, recante le seguenti partite e somme assicurate:

Rischio Locativo per € 259.000,00 (valore immobile)

Ricorso Terzi – con massimale di € 200.000,00

Costituirà onere a carico del soggetto aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte degli stessi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità incumbenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la convenzione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori. In caso di danni provocati da dolo o colpa grave dell'aggiudicatario o di suoi dipendenti, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno del soggetto aggiudicatario. La produzione della suddetta assicurazione è condizione necessaria per addivenire alla stipula della convenzione.

L'inadempimento di tale obbligo costituirà motivo di revoca della convenzione. Ad ogni scadenza anniversaria della polizza

sopra richiamate è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa

Art. 14 INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Gestore, dell'impianto oggetto di convenzione;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, della manutenzione ordinaria e dei servizi di pulizia e custodia;
- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- mancata stipula e produzione delle copie delle coperture assicurative;

Il Comune può revocare la concessione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile ad oggi; se la revoca comporta pregiudizio in danno del concessionario, il comune ha l'obbligo di provvedere all'indennizzo. La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'associazione concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successivi regolamenti attuativi.

Art. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario deve attenersi a quanto disposto dal DPR 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Novi di Modena approvato con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali il Comune intrattiene rapporti di natura contrattuale.

Eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, tramite utilizzo della posta elettronica certificata;

Art. 18 –CONTROVERSIE

La definizione di qualsiasi controversia possa insorgere fra le parti sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria. Foro competente è il Tribunale di Modena.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Tutte le spese contrattuali e quelle dipendenti e conseguenti alla stipula della convenzione, comprese l'imposta di bollo e di registro e i diritti di segreteria, sono a carico del concessionario.

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune ed il Gestore si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile che costituisce l'oggetto di convenzione. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Novi di Modena
Novi di Modena, lì .../.../...

Dott. Alessandro Grossi

Per il Gestore

Novi di Modena, lì .../.../...

Sign.
